

Giurisprudenza

Auto usate da società di leasing: giustificati i dubbi sul “margine”

27 Settembre 2017

Il cessionario può applicare il regime solo se si assicura che l’Iva è stata assolta a monte dagli altri soggetti nell’ambito della catena di fornitura senza possibilità di detrazione

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il diritto all’applicazione del regime del margine è concesso solo se il cessionario italiano dimostra di non sapere di partecipare a un’evasione fiscale, provando la propria buona fede e di aver agito con ragionevole diligenza, avendo adottato tutte le misure possibili per escludere tale coinvolgimento.

Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 21105 del 12 settembre 2017.

Il fatto

La controversia ha origine da avvisi di accertamento, ai fini Iva, notificati a una società rivenditrice di autoveicoli usati per illegittima applicazione del regime del margine, relativamente a una pluralità di acquisti di vetture provenienti da Stati esteri comunitari.

A parere dell’Agenzia, si trattava di operazioni che non potevano fruire del regime speciale del margine per difetto della condizione dell’assolvimento definitivo dell’imposta, in quanto i cedenti esteri dei veicoli erano società esercenti attività di *leasing* e di autonoleggio e, come tali, soggetti aventi diritto alla detrazione dell’imposta.

La società impugnava tutti gli atti impositivi davanti alla Ctp, che li accoglieva.

A seguito di appello da parte dell’amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria di secondo grado ha riconfermato la sentenza di prime cure ritenendo che la società avesse correttamente applicato il regime del margine.

A parere del giudice di merito, infatti, la società cessionaria non aveva alcun obbligo investigativo a proprio carico, perché i libretti di circolazione e le fatture di acquisto degli autoveicoli riportavano

l'indicazione che detti beni erano già stati assoggettati al regime speciale da parte del cedente comunitario. Al contribuente, pertanto, non è imputabile *“una responsabilità per negligenza, imprudenza o imperizia”*.

Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui la società ha resistito con controricorso.

La Corte di legittimità ha ritenuto fondate nel merito le doglianze dell'amministrazione finanziaria e ha deciso per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Ctr in diversa composizione.

La decisione

La controversia concerne l'ambito e l'estensione dell'onere della prova e dei connessi doveri di diligenza gravanti sul contribuente che intende fruire del regime Iva speciale del margine, previsto per le cessioni di beni mobili usati e per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. Tale trattamento fiscale di favore è stato introdotto dagli articoli da 36 a 40 del DI 41/1995 per dare attuazione alle direttive europee al fine di prevenire fenomeni di doppia imposizione e di distorsione della concorrenza tra Stati membri.

In via generale, il regime prevede che, per i beni usati, l'imposta sul valore aggiunto si applica sulla base imponibile determinata dalla differenza (“margine”) tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto del bene usato stesso, aumentato delle spese sostenute per la messa a punto del bene. Condizione necessaria ai fini della corretta applicabilità di tale regime è che l'acquisto sia stato effettuato da un privato consumatore, o da un soggetto che non ha potuto detrarre l'Iva o che ha agito nel proprio Stato in regime di franchigia oppure che, a sua volta, ha assoggettato la cessione al medesimo regime speciale.

In buona sostanza, è necessario che il bene oggetto di compravendita sia stato acquistato da un soggetto che non ha potuto detrarre l'imposta pagata a monte all'atto dell'acquisto e che, quindi, ha sopportato integralmente l'imposta.

Con riferimento allo specifico tema oggetto della controversia, l'Agenzia delle entrate ha lamentato che il giudice d'appello ha ritenuto sufficienti, ai fini dell'onere della prova a carico dell'acquirente, l'indicazione nei libretti di circolazione e nelle fatture che il cedente aveva a sua volta applicato il regime del margine, escludendo alcun ulteriore obbligo investigativo.

A parere dell'amministrazione finanziaria, l'onere di verifica da parte del cessionario nazionale doveva andare oltre, perché nelle operazioni ricorrevano elementi significativi di allarme, *“idonei a far sospettare l'inattendibilità della detta annotazione e l'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione”*.

Nel caso di specie, tali indizi erano costituiti dalla circostanza che i veicoli provenivano da società esercenti attività di autonoleggio e di *leasing*, che li avevano utilizzati come beni d'impresa con la possibilità, quindi, di detrarre l'Iva assolta sugli acquisti.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di doglianza adottati dall'Agenzia delle entrate, perfettamente in linea con i principi della giurisprudenza comunitaria per cui, *"qualora sussistono indizi che consentono di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasione, un operatore accorto potrebbe ... vedersi obbligato ad assumere informazioni su un altro operatore, presso il quale prevede di acquistare beni o servizi, al fine di sincerarsi della sua affidabilità"* (Corte di giustizia europea, sentenza C-624/15 del 18 maggio 2017).

Il principio è confermato dagli orientamenti prevalenti della Cassazione, che ha *"costantemente fatto riferimento al canone della buona fede e al correlato onere del cessionario di adottare, in via preventiva, tutte le precauzioni ragionevolmente esigibili al fine di assicurarsi di non essere coinvolto, con il proprio acquisto, in un'evasione fiscale"*.

Il principio della *"buona fede"* deve intendersi nel senso che il cessionario è tenuto a dimostrare sia l'assenza di consapevolezza circa il proprio coinvolgimento in un fenomeno evasivo sia di aver usato la necessaria diligenza, ossia di *"aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da parte di un operatore accorto, al fine di assicurarsi che una tale evenienza dovesse concludersi"*.

Nel caso di specie il rivenditore italiano aveva l'onere di verificare la *"storia"* del veicolo, per quanto riguarda perlomeno i precedenti intestatari del mezzo risultanti dalla carta di circolazione. In tal modo avrebbe agevolmente verificato che alcuni di essi erano società di rivendita, noleggio o *leasing*, ossia soggetti legittimati a esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata per l'acquisto del bene destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, elemento di per sé sufficiente a mettere in dubbio la legittimità dell'applicazione del regime speciale.

In questo senso, infatti, il diritto all'applicazione del margine può essere riconosciuto solo se il cessionario accerti, anche in via meramente presuntiva, che l'Iva sia stata assolta a monte dagli altri soggetti economici nell'ambito della catena di fornitura senza possibilità di detrazione.

Spetta in ogni caso al giudice di merito valutare se la condotta del contribuente-cessionario sia stata tale *"da rispondere alla diligenza massima ragionevolmente esigibile in conformità al principio di proporzionalità, in rapporto alle circostanze della singola fattispecie"*.

di

Emiliano Marvulli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/auto-usate-societa-leasing-giustificati-dubbi-sul-margine>